



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTABILI DEGLI ARTICOLI 8, 9, 10, 11 DELLO STATUTO

(Deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 24, co. 4 lett. b) dello Statuto, il 28 aprile 2015)

ARTICOLO 1

(articolo 8 Statuto)

Per il pagamento del contributo sociale, oltre alla corresponsione in unica soluzione ovvero in due semestralità come stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 8 dello Statuto, è ammesso il versamento in tre rate, la prima delle quali entro la data del 31 dicembre dell'anno anteriore e le successive due a mezzo RID bancario per le date del 30 aprile e 31 agosto dell'anno di riferimento.

Per potersi avvalere di tale facoltà è necessario che il socio sottoscriva, previa acquisizione del consenso del proprio istituto bancario, i moduli trasmessi dalla segreteria della Cassa unitamente alla nota di richiesta del pagamento del contributo annuale nell'importo dovuto e restituisca detti moduli sottoscritti alla segreteria della Cassa entro il termine di giorni 15 dalla data di ricezione della nota di richiesta.

ARTICOLO 2

(articolo 9 Statuto)

La dichiarazione di recesso di cui all'art. 9, comma 3 dello Statuto, deve essere sottoscritta esclusivamente dal socio e spedita alla Cassa entro il 30 settembre dell'esercizio in corso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che fa testo della data di spedizione e dell'avvenuto ricevimento, ovvero comunicata, entro la stessa data, a mezzo di e-mail certificata (PEC).

Il difetto di sottoscrizione e la intempestività della spedizione/comunicazione determinano la irricevibilità della dichiarazione di recesso, della quale viene data immediata comunicazione al socio da parte della segreteria della Cassa.

Sia nel caso di irricevibilità che in quello di non accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 9, comma 3 Statuto, il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico rimangono immutati.

ARTICOLO 3

(articolo 10 e 11 Statuto)

La sospensione delle prestazioni della Cassa nei confronti del socio moroso, di cui all'art.10, comma 1 Statuto, e la successiva esclusione per mancata regolarizzazione della posizione contributiva nel termine stabilito, di cui all'art.11, comma 1 lett. a) Statuto, comportano l'immediata azione di recupero del credito da parte della Cassa a mezzo di decreto ingiuntivo.

Con la comunicazione della sospensione delle prestazioni della Cassa e con l'invito a regolarizzare la posizione contributiva entro il termine di giorni trenta, di cui all'art. 10, comma 1 e 2 Statuto, viene anche comunicato al socio moroso che, in caso di inutile decorrenza del termine suddetto, la Cassa provvederà a dichiarare l'esclusione del socio, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di cui sopra, ed a richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto dovuto.

Per i pagamenti del contributo sociale in più rate, previsti dall'articolo 8, comma 3 dello Statuto e dall'articolo 1 del presente regolamento, le disposizioni in ordine alla sospensione delle prestazioni ed alla esclusione del socio, di cui ai commi precedenti, si applicano alla morosità relativa a ciascuna rata.